

DECRETO 19 agosto 2003
Modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici e sulla
classificazione delle acque.
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19-9-2003- Suppl. Ordinario n.152

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante
«Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
proveniente da fonti agricole», e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 152/1999, ai sensi del quale deve essere assicurata la
piu' ampia divulgazione dello stato di qualita' delle acque;

Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 luglio 2002 di trasferimento alle regioni degli uffici
compartimentali del Servizio idrografico e mareografico nazionale;

Ritenuto che le informazioni devono garantire la completezza, la
coerenza, l'omogeneita' e la comparabilita' dei dati in esse
presenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto e' finalizzato alla raccolta dei dati sullo
stato di qualita' dei corpi idrici.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi, le informazioni, le
relazioni e le relative cartografie secondo le modalita' e gli
standard informativi di cui in allegato al presente decreto e non
oltre le scadenze temporali previste per i singoli settori.

3. L'APAT elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema
informativo nazionale ambientale, i dati e le informazioni di cui al
comma 1 e predispone relazioni di sintesi per ciascun settore.
Ulteriori elaborazioni sono effettuate sulla base di particolari
esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio i dati elaborati, le relazioni di sintesi e le
cartografie, elaborate su scala nazionale, per i singoli settori
tenuto conto delle scadenze temporali di cui all'allegato.

5. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione sullo stato di
qualita' delle acque in territorio nazionale, l'APAT, in
collaborazione con il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, pubblica i risultati delle elaborazioni dei dati
regionali.

6. Per le finalita' di cui al comma 1, entro tre mesi successivi
alle scadenze temporali di cui al comma 4, l'APAT comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'elenco delle
regioni che non hanno ottemperato agli obblighi previsti nel presente

decreto.

7. L'APAT, in merito agli aspetti quali-quantitativi della risorsa idrica, fornisce, altresì, le informazioni agli organismi comunitari e internazionali mediante i questionari predisposti dagli stessi.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un comitato composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero della salute, Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici, autorità di bacino, regioni, province autonome di Trento e Bolzano e ARPA. Il comitato ha il compito di formulare le proposte necessarie per ottimizzare l'attuazione del presente decreto e per coordinare le attività finalizzate alla raccolta dei dati che deve avvenire sulla base di conoscenze sempre più estese e mediante metodi di controllo individuati sulla base dei progressi scientifici e tecnologici e delle sopravvenute esigenze comunitarie.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2003

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Allegato

I. Criteri generali

1. Riferimenti metodologici
2. Codici di identificazione
3. Individuazione cartografica e riferimenti geografici
4. Trasmissione dei dati e delle informazioni
5. Monitoraggio
6. Stato di qualità chimico
7. Schema temporale della trasmissione delle informazioni

Schema Temporale delle trasmissioni

II. Caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica

II.1 Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici Scheda n. 1 - Caratteristiche bacini idrografici

II.2 Identificazione dei corpi idrici di riferimento Scheda n. 2 - Identificazione dei corpi idrici di riferimento per bacino idrografico

II.3 Censimento dei corpi idrici Scheda n. 3 - Censimento dei corpi idrici superficiali

Caratteristiche dei corpi idrici superficiali

Scheda n. 4 - Caratteristiche del corso d'acqua superficiale

Scheda n. 4.1 - Caratteristiche del tratto del corso d'acqua superficiale

Scheda n. 5 - Caratteristiche delle acque lacustri

Scheda n. 6 - Caratteristiche delle acque costiere

Scheda n. 7 - Caratteristiche delle acque di transizione

Scheda n. 8 - Caratteristiche dei canali

----> Vedere immagini da pag. 9 a pag. 95 della G.U. <----

Scheda n. 8.1 - Caratteristiche del tratto del canale

Scheda n. 8-bis - Caratteristiche dei laghi artificiali

Caratteristiche dei corpi idrici sotterranei

Scheda n. 9 - Censimento delle acque sotterranee

Scheda n. 10 - Caratterizzazione delle acque sotterranee

III. Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Scheda n. 11 - Aree di salvaguardia delle acque per il consumo umano

IV. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari Scheda n. 12 -

Individuazione delle zone vulnerabili

Scheda n. 13 - Individuazione dei corpi idrici presenti nella zona

Criteri per la caratterizzazione dei bacini idrografici e il monitoraggio e la classificazione delle acque